



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di personale delle società a partecipazione pubblica.

Repertorio atti n. 106/ICU del 21 settembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 21 settembre 2017:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: "*Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", il quale prevede che entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo decreto, e che l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota n. 0005877 del 13 settembre 2017, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche ha trasmesso lo schema di decreto attuativo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante: "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota del 13 settembre 2017 con la quale il predetto provvedimento è stato diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali, ed è stata contestualmente convocata una riunione, a livello tecnico, per un primo esame di merito sull'argomento per il giorno 14 settembre 2017;



AP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO, quindi, che è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il giorno 20 settembre 2017, nel corso della quale:

- le Regioni hanno presentato un documento contenente alcuni emendamenti, condizionanti l'intesa, relativi agli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 3, commi 1 e 4, riguardanti lo slittamento di 90 giorni del termine previsto per la ricognizione del personale in servizio nelle società a controllo pubblico, e conseguente variazione di quelli previsti per gli adempimenti di comunicazione alle organizzazioni sindacali, alle Regioni e all'ANPAL, nonché la soppressione della previsione di incentivi regionali per l'assunzione dei lavoratori eccedenti;

- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno presentato in due distinti documenti una richiesta, condizionante l'intesa, di differimento di 30 giorni del termine del 30 settembre 2017 previsto al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento, per la ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATO inoltre, che nel corso di detta riunione, sia i rappresentanti delle Regioni che quelli dell'ANCI e dell'UPI hanno sollevato talune problematiche quali l'applicabilità delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali ai lavoratori eccedenti, la possibilità di assumere personale, ove possibile, prima del 30 giugno 2018, l'assunzione di dipendenti ai fini dello svolgimento di funzioni infungibili, in riferimento alle quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno ritenuto che i chiarimenti al riguardo potranno essere forniti attraverso pareri o circolari da parte dei competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO, altresì, che i rappresentanti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in accordo con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto delle richieste emendative presentate dalle Regioni e dagli Enti locali, si sono riservati di formulare una proposta di modifica dei termini previsti all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5, predisponendo una nuova formulazione del provvedimento;

VISTA la nota n. 0006231 del 21 settembre 2017 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la nuova formulazione dello schema di decreto che è stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali (All.A);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento congiunto in cui esprimono avviso favorevole all'intesa condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti agli articoli 2, commi 1, 2, 4, 5, e 3, commi 1 e 4 e formulano talune osservazioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO, altresì, che l'UPI ha consegnato un proprio documento contenente una specifica raccomandazione con la quale si richiede al Governo di emanare il decreto previsto dall'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge n. 56 del 2015 per il riordino delle società che operano nei settori riguardanti i servizi di rilevanza economica locale e di prevedere, altresì, ulteriori forme di incentivazione per il riordino e l'aggregazione delle altre società partecipate;

AP





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di poter accogliere le proposte emendative presentate dalle Regioni e dagli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, trasmesso, con nota n. 0006231 del 21 settembre 2017, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (All.A), con gli emendamenti contenuti nell'allegato documento (All.B) che costituisce parte integrante del presente atto.

AD
Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

HP.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
 e
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, in particolare, l'articolo 25 che detta disposizioni transitorie in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, nonché il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183" s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio, n. 108, recante "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2016, di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;



ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "società a controllo pubblico": le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- b) "eccedenza di personale": situazione per cui il personale in servizio presso le società a controllo pubblico, in una o più categorie, qualifiche e livelli di inquadramento, superi l'effettiva necessità di personale, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- c) "sistema informativo unitario": il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
- d) "ANPAL": Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- e) "elenco": l'elenco del personale eccedente istituito presso il sistema informativo unitario.

Articolo 2

(Modalità di ricognizione del personale in servizio presso le società a controllo pubblico)

1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire la formazione degli elenchi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, entro 30 giorni dalla suddetta ricognizione le società a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e delle previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Entro il 10 novembre 2017, le società a controllo pubblico che individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, del numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche e livelli di inquadramento del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato.



4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi, dal 20 novembre 2017 le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, inviano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti:
 - a) generalità;
 - b) dati di contatto;
 - c) data di assunzione;
 - d) tipologia contrattuale;
 - e) contratto collettivo applicato;
 - f) categoria, qualifica e livello di inquadramento;
 - g) esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida;
 - h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza.
5. Ai fini del monitoraggio delle attività di ricognizione di cui al presente articolo, entro il 30 novembre 2017, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h).
6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il tramite del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e diviene titolare del relativo trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Articolo 3

*(Modalità di formazione e gestione degli elenchi
e agevolazione dei processi di mobilità in ambito regionale)*

1. Anche al fine di consentire l'individuazione negli elenchi del personale da assumere, l'ANPAL per il tramite del sistema informativo unitario, rende disponibili alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano apposite funzionalità di gestione degli elenchi, nel proprio ambito territoriale di competenza.
2. I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico viene a cessare sono cancellati dagli elenchi. Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la persona del lavoratore o nell'ambito di un licenziamento collettivo, i quali vengono cancellati se successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
3. Al fine di agevolare la gestione degli elenchi, il sistema informativo unitario consente verifiche automatizzate tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano agevolano la mobilità in ambito regionale, anche con il coinvolgimento delle parti sociali a livello territoriale,



mediante la promozione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, anche mediante il ricorso ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, secondo la normativa vigente. Sono fatte salve ulteriori modalità di agevolazione della mobilità in ambito regionale stabilite dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano a livello territoriale.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono gli elenchi dalla data indicata all'articolo 2, comma 4 e fino al 30 marzo 2018. A far data dal 31 marzo 2018, gli elenchi sono gestiti dall'ANPAL.

Articolo 4

(Modalità per attingere agli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018)

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall'apposita sezione del sito istituzionale dell'ANPAL, nell'ambito del sistema informativo unitario.
2. Ove le società a controllo pubblico abbiano la necessità di assumere a tempo indeterminato lavoratori con profilo professionale infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non individuabili tra i lavoratori iscritti negli elenchi, chiedono all'Ente che gestisce l'elenco o, nel caso di società controllate dallo Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad assumere senza attingere dagli elenchi.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le attività derivanti dall'attuazione del presente decreto sono svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, il

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Il Ministro per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e
delle finanze







CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/133/CU02/C1

*Reute
in caso di
scuola
21/8/12
Della*



2

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, IN MATERIA DI PERSONALE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

In considerazione della finalità normativa sottesa all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017, consistente nella predisposizione di strumenti di tutela a favore del personale eccedente delle società in controllo pubblico (anche derivante dai processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche), e tenuto conto della finalità generale del Testo unico di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche socie, nonché dell'esigenza di definire tempistiche certe funzionali a consentire la migliore attuazione di tali finalità, **la Conferenza delle Regioni e delle Province, l'Anci e l'Upi propongono i seguenti emendamenti alla nuova versione della bozza di decreto trasmessa in data odierna, ritenuti condizionanti ai fini dell'espressione dell'intesa "forte" di cui al comma 6 dell'articolo 8 della Legge 131 del 2003:**

- **all'art. 2, comma 1**, sostituire il termine di 30 giorni con **"60 giorni"**;
- **all'art. 2, comma 2**, sostituire le parole "entro il 10 novembre" con le parole: **"entro il 10 dicembre"**;
- **all'art. 2, comma 4**, sostituire le parole "entro il 20 novembre 2017" con le parole: **"entro il 20 dicembre 2017"**;
- **all'art. 2, comma 5**, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2017" con le parole: **"entro il 15 gennaio 2018"**;

- **all'art. 3, comma 1**, dopo le parole “rende disponibili” sono aggiunte le parole: **“entro il 30 novembre 2017”**;
- **all'art. 3, comma 4**, dopo le parole “parti sociali a livello territoriale” aggiungere la parola **“anche”**;
- **all'art. 3, comma 4**, ultimo periodo, all'inizio aggiungere le seguenti parole: **“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 comma 1 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016,”**

Le Regioni, i Comuni e le Province formulano, inoltre, alcune osservazioni e raccomandazioni sulle quali si richiede una interpretazione formale da parte del Governo:

1. si chiede di chiarire, al fine di agevolare la ricollocazione dei dipendenti in esubero già dipendente di amministrazioni pubbliche, per quei dipendenti che sono transitati negli organici delle società in epoca antecedente all'entrata in vigore dei vincoli di cui all'art. 6 bis D.lgs. n. 165/200, che la ricollocazione avviene in deroga ai limiti assunzionali;
2. si chiede di chiarire, qualora entro il termine di gestione regionale degli elenchi non risulti personale inserito negli stessi, se alle società a controllo pubblico con sede legale in quel dato ambito territoriale regionale non si applichino più i vincoli di cui al comma 4 dell'art. 25 del T.U.S.P.

Roma, 21 settembre 2017

